

## COMPETENZE DEL GEOLOGO NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA EX DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, stabilisce, all'art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge ai sensi del precedente art. 142, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Pertanto, essi hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

Tale ultima documentazione è stata individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, del 12 dicembre 2005, recante, appunto, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio", che definisce la relazione paesaggistica come elaborato redatto da un tecnico abilitato che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto.

Secondo il paragrafo 1 dell'Allegato al D.P.C.M., essa contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale, mediante specifica considerazione dei valori paesaggistici; deve, peraltro, avere una propria autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati, tra l'altro, a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento.

Il paragrafo 2 dell'Allegato al D.P.C.M. aggiunge che la relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

Il paragrafo 3 dell'Allegato al D.P.C.M. effettua un'elencazione analitica della documentazione tecnica minima, suddivisa (al punto 3.1) in elaborati di analisi dello stato attuale (A) ed elaborati di progetto (B). Pertanto, nella relazione debbono essere fornite indicazioni sul contesto paesaggistico con l'ubicazione dell'opera in progetto e descritte tutte le informazioni relative al contesto paesaggistico dell'area di intervento e dello stato attuale, tra cui tra cui configurazioni e caratteri geomorfologici, uso attuale del suolo, sistemi naturalistici e paesaggi agrari; con la conseguenza che debbono essere studiati e descritti: i suoli; le acque superficiali e sotterranee esistenti; i beni di interesse ambientale di tipo geologico; le aree sottoposte a rischio d'inondazione e di frana. Inoltre, la relazione è chiamata a fornire, rispetto agli elaborati di progetto, gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico territoriale, mediante specifica considerazione degli obiettivi di coerenza con i valori paesaggistici; con la conseguenza che deve contenere una simulazione dello stato dei luoghi, una previsione degli effetti della trasformazione e una indicazione delle opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, evidenziando gli effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati, accompagnati dalla proposta delle eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

Da quanto appena riportato emerge che, ai fini della relazione paesaggistica, vanno effettuati, tra l'altro, cartografie, consulenze, rilevamenti, studi che riguardano la geomorfologia, il suolo, le acque, l'ambiente e l'urbanistica in senso lato, anche per la previsione e mitigazione dei rischi correlati alle opere da realizzare.

Orbene, tali competenze rientrano certamente tra quelle del geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, il quale, ai sensi degli artt. 3 della Legge 3 febbraio 1963, n. 112 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, può eseguire anche: a) le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo; c) le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata; d) le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; e) le indagini geologiche nel campo agrario; f) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate; g) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; h) l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; i) le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; l) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche; m) le indagini e la relazione geotecnica; n) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione; g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali,

compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; h) l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; i) la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; l) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio; m) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche.

D'altra parte, come precisato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea, con note prot. n. 16152 del 5 settembre 2007 e prot. 34.10.04-1123 del 12 gennaio 2012, l'entrata in vigore delle norme in materia paesaggistica regolate dal D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e la relazione paesaggistica introdotta dal D.P.C.M. 12.12.2005 non possono, di fatto, incidere sulla sfera delle legittime attribuzioni e competenze professionali, che sono regolate e derivano da altre normative di rilevanza nazionale.

Inoltre, come rilevato nelle medesime note ministeriali, nella materia paesaggistica, non si rinviene alcuna disposizione dalla quale possa desumersi, nella materia paesaggistica, una competenza esclusiva a favore di una determinata categoria professionale, laddove, nell'ambito, contestualmente "contiguo", della pianificazione urbanistica, la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 1087 dell'8 ottobre 1996) ha escluso l'esistenza di un monopolio professionale degli architetti e degli ingegneri, pronunciandosi, nell'attribuzione dei relativi incarichi, a favore del solo criterio della individuazione dei soggetti che posseggano la più vicina tecnica e la maggiore esperienza.

In conclusione, dalle suddette note si evince che, ai fini della redazione della relazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs 22.01.2004, n. 42 e al D.P.C.M. 12.12.2005:

- a) la competenza del tecnico abilitato va determinata nel rispetto della vigente normativa professionale, tenendo conto del tipo, della natura, dell'entità e della rilevanza delle opere da realizzare, nonché valutando correlativamente la sostanza del vincolo;
- b) nei casi di notevole complessità e per gli aspetti più intrinsecamente dovuti all'inserimento ed alla compatibilità ambientale della nuova opera nel contesto paesaggistico di riferimento, nonché per l'oggettiva particolarità che la stessa presenta, gli organismi preposti possono richiedere un approfondimento tecnico-scientifico del progetto più complessivamente correlato alla necessità ed alla qualità del contesto tutelato, nonché eventualmente esigere il ricorso alla collaborazione di un gruppo interdisciplinare preposto a redigere una relazione paesaggistica non limitata a specifici aspetti di competenza di singoli professionisti.